ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

# Le principali novità normative sulla revisione dei prezzi nei lavori pubblici

giugno 2022

# La disciplina *in breve*

| *I lavori in corso di esecuzione* | *Nuovi lavori* |
|---|---|
| **- art. 1-septies del DL «Sos tegni-bis»** (DL 73/ 2021, conv. in Legge 106/21) è stata introdotta una **speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezio nali del primo semestre 2021**<br><br>- **art. 1, comma 398, della legge 234/2021 (Legge Bilancio 2022):** estensione **al secondo semestre 2021;**<br><br>- **art. 25 Dl Energia (Dl 1° marzo 2022, n. 17)** estensione della disciplina al primo semestre 2022 **abrogato! Ora: Art 26 comma 1 DL aiuti n. 50/2022**<br><br>- ~~**Art. 29, comma 11 bis** del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – **cd. "Sostegni-ter"** (limitatamente agli **accordi quadro** in essere)~~ **abrogato! Ora: Art 26 co 8 e 12 comma DL aiuti n. 50/2022** | - **art. 29** del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – **cd. "Sostegni-ter"** (bandi a partire dal 27 gennaio 2022)<br><br>- **Art. 26, commi 2 e 3 Dl Aiuti :**<br>• **bandi dal 18 maggio 2022 e fino all'emanazione del prezzario infrannuale (31 luglio 2022): obbligo di bandire con un incremento fino al 20% dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 (no per ANAS e RFI) (co. 3)**<br>• **bandi successivi al prezzario infrannuale (31 luglio 2022) e fino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio per progetti approvati entro 31 marzo 2023): obbligo di bandire su prezzario infrannuale (co. 2)** |

## LE NUOVE MISURE PER LA REVISIONE DEI PREZZI nel 2022

## IL "DECRETO AIUTI"

**(DL 17 maggio 2022, n. 50)**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato **il Dl. 17 maggio 2022, n. 50** recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, **ossia il 18 maggio 2022**.

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle **di cui**

- **all' art. 26,** recante "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*",
- **all' art 27,** recante "*Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori*".



## Quali sono i punti essenziali dell'art. 26?

Al fine di **fronteggiare gli aumenti dei prezzi** dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici si prevede nel settore dei lavori pubblici, l'applicazione, per il 2022, di uno **speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari**.

In particolare:

- si introduce una **deroga** al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzari regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, **entro il 31 luglio 2022**, ad un **aggiornamento infrannuale** di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).
- per il periodo fino all'adozione del predetto aggiornamento infrannuale, si prevede una specifica **disciplina transitoria**, che prescrive alle stazioni appaltanti di incrementare le risultanze dei prezzari regionali, aggiornati al 31 dicembre 2021, fino ad una **percentuale massima del 20%**, salvo conguaglio
- I nuovi prezzi si applicano **ai lavori eseguiti tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (offerte entro il 31.12.2021)**
- I i nuovi prezzi si applicano anche ai **nuovi bandi (fino al 31 marzo 2023**)

# I lavori in corso di esecuzione nel 2022

## ❑ In sintesi ….

In relazione agli **appalti pubblici di lavori** (quindi **NO** forniture e servizi) – ivi compresi quelli affidati a **contraente generale** – **aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021**

lo **stato di avanzamento dei lavori**

delle lavorazioni eseguite e contabilizzate (ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure)

tra **1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**

**viene adottato**

applicando i **prezzari regionali aggiornati (co. 2 e 3)**.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## L'aggiornamento è facoltativo o obbligatorio?

È **obbligatorio**,

Il meccanismo **va in deroga** all'art. 29, comma 11 , del DL Sostegni ter (n. 4 2022) che lo prevedeva facoltativo

Le imprese beneficeranno di nuovi prezzi attraverso

- lo **straordinario aggiornamento dei prezzari** in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022),
- ovvero,
- nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un **rialzo temporaneo fino al 20%** di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021.

## Come devono essere quantificati i SAL dei lavori eseguiti nel 2022?

In deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto, gli **stati di avanzamento dei lavori tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 devono essere adottati applicando i prezzari regionali aggiornati** secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3 (vedi oltre)

## ▪ Cosa occorre fare per i SAL già emessi dopo il 1 gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (il 18 maggio 2022)?

In relazione alle lavorazioni **effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), deve essere** emesso, entro **trenta giorni** dalla predetta data, un **nuovo certificato di pagamento straordinario,** recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## Qual è la somma liquidabile all'impresa?

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, **al netto dei ribassi formulati in sede di offerta** e **nella misura del 90 per cento**.

## Cosa succede alle somme liquidate in base al meccanismo temporaneo (rialzo fino al 20%)?

Qualora all'esito dell'aggiornamento "infrannuale" di cui al comma 2, dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, **inferiore ovvero superiore** alla suddetta percentuale, **le stazioni appaltanti** dovranno procedere al **conguaglio** dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all'adozione del prezzario "infrannuale".



## Quali sono le modalità di pagamento?

il **certificato di pagamento** viene emesso
-**contestualmente** allo stato di avanzamento dei lavori, o
comunque
- entro **cinque giorni** dall'adozione del medesimo.

Il **pagamento** deve essere, comunque, effettuato,
- **al netto** delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016,
- ed **entro i termini di cui all'art. 113-bis**, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, **in linea di principio, entro trenta giorni** dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori);

## …e se lo stato di avanzamento ed il certificato di pagamento fossero stati già emessi?

in relazione alle **lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto** (ossia, il 18 maggio 2022), viene emesso, **entro trenta giorni** dal 18 maggio 2022 (*rectius* entro il 19 giugno 2022)
- un **nuovo certificato di pagamento straordinario**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. **Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi** alla data di emissione del certificato straordinario stesso.

## ▪ Qual è la disciplina applicabile agli ACCORDI QUADRO DI LAVORI ?

L'applicazione dei prezzari regionali aggiornati viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche **all'esecuzione** – rectius ai contratti attuativi - degli **accordi quadro di lavori** **già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022)**, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro.

Per espressa previsione normativa, l'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti gli accordi quadro **i cui contratti attuativi siano già in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

**Il meccanismo ~~facoltativo~~ di aggiornamento degli accordi quadro** di cui al **comma 11-*bis* dell'art. 29, d.l. n. 4/2020** viene **ABROGATO** e **SOSTITUITO** dalla disciplina **obbligatoria** di cui al nuovo art. 26.



## ▪ Qual è la disciplina ai contratti di appalto e agli accordi quadro delle SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO e ANAS S.P.A. ?

Le disposizioni contenute nell'art. 26 si applicano anche **ai contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas S.p.A**, con **talune limitazioni** (comma 12).

- obbligo ad aggiornamento straordinario infrannuale, entro il 31 luglio 2022, **dei prezzari in uso al 18 maggio 2022.** L' aggiornamento **potrà essere anche immediato**: tali enti infatti non dovranno attendere l'emanazione delle predette linee guida di cui all'art. 29, comma 12, del decreto "Sostegni-ter" n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli prezzari regionali.

- **NO** applicazione, nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale, della disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3.

-contratti affidati **contraente generale**, in essere al 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, applicazione di un **incremento "secco" del 20 per cento** ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

## ▪ Per i lavori eseguiti nel primo semestre 2022, resta in vigore anche il meccanismo compensativo, di cui al d.l. «Energia» n. 17/2022 ?

# NO!

Viene prevista l'**abrogazione** dall'art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022
Con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.

# Le nuove gare (avviate dopo il 18 maggio 2022)

## Nuove gare

Si prevede l'applicazione dei **nuovi prezzari** anche alle **procedure di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto**, e sino al 31 dicembre 2022, **con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023.**

Salva anche l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.l. «sostegni ter» n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022) :obbligo di prevedere il meccanismo degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento, e comunque nella misura pari all'80 per cento di tale eccedenza; compensazioni che potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023).

## Quali sono le misure previste per i concessionari autostradali?

Ai sensi **dell'art 27,** per i **concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici** (artt. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) è previsto:

- ✓ **la possibilità** di procedere **all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o app**rovato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia **previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023**, utilizzando **il prezzario di riferimento più aggiornato**;
- ✓ il quadro economico del progetto, così rideterminato , viene sottoposto all'approvazione del concedente e considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all'art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto **non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto**, **né rilevano ai fini della durata della concessione**



## Quali sono le misure previste per i concessionari autostradali?

Ai sensi **dell'art 27,** per i **concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici** (artt. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) è previsto:

- ✓ **la possibilità** di procedere **all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o app**rovato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia **previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023**, utilizzando **il prezzario di riferimento più aggiornato**;
- ✓ il quadro economico del progetto, così rideterminato , viene sottoposto all'approvazione del concedente e considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all'art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto **non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto**, **né rilevano ai fini della durata della concessione**

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

# LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI
# IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA

Definitivamente approvato in Parlamento il DDL Delega appalti, che delega il Governo a riformare il Codice dei contratti pubblici, fissandone i principi cardine.

Frutto di un complesso iter di conversione, in cui l'Associazione ha dato il suo proficuo contributo, traccia la rotta per l'elaborazione della nuova disciplina degli appalti pubblici, le cui scadenze sono fissate dal PNRR:

–**30 giugno 2022** entrata in vigore della delega;

–**30 marzo 2023** entrata in vigore del decreto legislativo attuativo.

Molti sono i principi che meritano sicuro apprezzamento, di seguito illustrati.